

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 94/1949 SULLE CLAUSOLE DI LAVORO (CONTRATTI PUBBLICI).

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si riportano di seguito, i testi normativi e regolamentari, nonché le circolari contenenti le disposizioni attuative della Convenzione in oggetto, emanati nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto (2006 – 2011):

1. **Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163** (Aggiornato al D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010) - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2. **Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n.6** –Disposizioni correttive ed integrazioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'art.25, co.3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004);
3. **Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113** – Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE, a norma dell'art.25, co.3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
4. **Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007** su Documento Unico di Regolarità contributiva;
5. **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
6. **Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152** – Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'art.25, co.3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
7. **Circolare INPS 4 febbraio 2009;**
8. **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 5 del d.Lgs n. 163/06;
9. **D.L. 13 maggio 2011, n. 70** - Prime disposizioni urgenti per l'economia – Misure in materia di appalti, demanio marittimo, semplificazioni in edilizia, risorse idriche.

Le novità del quadro normativo

Riguardo il quadro normativo dei contratti pubblici, si segnala che rilevanti novità sono state introdotte con il nuovo regolamento di attuazione del Codice degli appalti - **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** - entrato in vigore l'8 giugno 2011, eccettuata la parte relativa alle sanzioni per le imprese e le SOA (Società Organismo di Attestazione¹) in merito agli obblighi di comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti (AVCP), entrata in vigore il 25 dicembre 2010.

Tra le principali novità si segnalano l'obbligo di verifica del progetto da parte di una struttura pubblica o da professionisti; la possibilità per l'Autorità di comminare sanzioni fino a 50.000 euro alle imprese che non rispondono alle richieste della stessa Autorità o utilizzano certificati di lavoro falsi; l'implementazione del casellario delle imprese abilitate con l'indicazione di tutti i fatti che riguardano la vita dell'impresa, quali lavori, negligenze, condanne, relazioni negative dell'amministrazione.

Il Regolamento prevede varie sanzioni. Per esempio, chi non risponde alle richieste di chiarimento dell'Autorità di vigilanza entro 30 giorni rischia un'ammenda pecuniaria fino a 25.582 euro; per chi utilizza documenti falsi o altera i certificati pubblici, la multa arriva fino a 51.545 euro.

In caso di recidiva è prevista la sospensione dalle gare pubbliche per un anno. In realtà, questa sanzione era stata già prevista dal Codice: il regolamento ne chiarisce l'applicazione.

La vera portata innovativa, quindi, nei confronti delle imprese, non sta tanto nella sospensione dell'attestato SOA necessario per partecipare al bando di gara, quanto nella previsione di sanzioni intermedie richieste dall'Autorità di vigilanza per reprimere anche i comportamenti meno gravi.

Anche per la Società Organismo di Attestazione è stato disposto un regime analogo. Infatti, mentre in precedenza era prevista come unica sanzione, la revoca dell'autorizzazione ad operare che veniva irrogata solo in caso di violazioni più gravi, a partire dal 25 dicembre 2010 anche le semplici scorrettezze e persino la perdita dei documenti vengono punite. Anche per la SOA le sanzioni vanno da un minimo di 25 mila ad un massimo di 51 mila euro. Per i casi più gravi c'è la sospensione, anche temporanea, dell'autorizzazione ad operare.

Si segnala, altresì, come normativa di rilievo, la legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie – contenente un complesso di misure di contrasto alla criminalità organizzata.

Premesso ciò, con il presente rapporto verranno fornite esclusivamente le informazioni richieste nella domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti.

¹ Accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'art. 40 del codice dei contratti.

Domanda diretta della Commissione di esperti

Per quanto riguarda, in particolare, il primo punto relativo all'attuazione degli artt. 2 e 5 della Convenzione in esame, si chiarisce quanto segue.

Le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 del D.M. n. 145/2000 sono confluite nel precitato n. 207/10 (nuovo regolamento di attuazione del Codice degli appalti), il quale agli artt. 4, 5, 6 (cfr.) detta disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva, mutuando le disposizioni degli artt. 7 e 13, D.M. n. 145/2000 ("Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici") e della circ. 12.7.2005 del Ministero del lavoro in materia di documento unico di regolarità contributiva.

L'art. 4, in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore, che riproduce, con modifiche, l'art. 7, D.M. n. 145/2000 si applica oltre che ai lavori, anche ai servizi e forniture. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, è prevista la ritenuta dello 0,50%. Tale ritenuta può essere svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

L'art. 5, in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore, riproduce l'art. 13 del D.M. n. 145/2000, con l'estensione anche ai servizi ed alle forniture.

In particolare, si prevede che, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a provvedere al pagamento. In caso di inadempimento dell'appaltatore, le stazioni appaltanti possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, co. 11, ultimo periodo e 118, co. 3, primo periodo, del Codice degli appalti.

Nel caso di opposizione dell'appaltatore, la pratica è inoltrata alla direzione provinciale del lavoro per i dovuti accertamenti.

L'art. 6, relativo al Documento unico di regolarità contributiva (DURC), dà attuazione delle disposizioni dell'art. 5, co. 5, *lett. g*), del Codice, recependo la maggior parte del contenuto della Circolare 12.7.2005 del Ministero del lavoro relativa al Documento unico di regolarità contributiva nel settore dei lavori. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 38, co. 3 del Codice prevede che il DURC sia applicabile a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture.

Il DURC è inteso quale certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese appaltatrici assicurate. La normativa di riferimento, per quanto concerne gli appalti pubblici è l'art. 2, co. 1, 1-bis e 2, d.l. 25.9.2002, n. 210, come convertito nella legge 22.11.2002, n. 266.

Per effetto dell'art. 16 bis, comma 10 della L. n. 2/2009 (che ha convertito il D.L. n. 185/2008), il DURC deve essere acquisito d'ufficio dalle Stazioni appaltanti, anche per via

telematica. A tale proposito, l'INAIL ha precisato con circolare del 4 febbraio 2009, (allegata), l'attuale operatività del sistema informatico, che dovrebbe essere il primo strumento che le amministrazioni appaltanti dovrebbero utilizzare ai sensi del comma 2, art. 3 del DM 24 ottobre 2007.

In sostanza, il DURC permette alle ditte appaltatrici e subappaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità, ai fini dell'affidamento di contratti pubblici e privati, mediante la presentazione di un solo documento (si vedano i modelli allegati).

La certificazione di regolarità contributiva deve essere richiesta per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

- per la verifica della dichiarazione prevista dall'art. 38, co. 1, lett. i), del Codice, relativa all'insussistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contributi assistenziali e previdenziali;
- per l'aggiudicazione del contratto;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per il certificato di verifica di conformità, per l'attestazione di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale.

Per i subappalti, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, co. 8, del Codice, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per il certificato di verifica di conformità ed il pagamento del saldo finale. Per le medesime finalità, l'esecutore è obbligato a trasmettere il Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

Il Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità deve essere richiesto anche dalle SOA alle imprese, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'art. 40 del Codice, e, analogamente, dal Ministero delle infrastrutture alle imprese al fine del rilascio dell'attestazione, inerente al contraente generale, di cui agli artt. 186 e 192 del Codice.

Il legislatore, con le disposizioni introdotte dal Codice e dal relativo regolamento di attuazione, ribadisce il proprio impegno a contrastare il lavoro nero, nonché la necessità che le amministrazioni pubbliche tutelino i lavoratori e abbiano rapporti con imprese che operino nella legalità.

Infine, si evidenzia che l'art. 196 del D.P.R. n. 207/10 detta ulteriori disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori. Si prevede che le casse edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, verifichino la regolarità contributiva e assumono i dati forniti dal direttore dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità

della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel DURC per il collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per il certificato di verifica di conformità, per l'attestazione di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale.

In merito alla richiesta di chiarimenti in ordine all'informazione da dare ai lavoratori coinvolti anche nell'esecuzione di lavori di appalto e subappalto sui diritti e obblighi, conformemente agli artt. 2 e 5 della Conv, si fa presente che tale informazione è garantita nei contratti individuali stipulati col datore di lavoro. In tale circostanza i lavoratori vengono a conoscenza del loro diritto a godere delle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria (CCNL), laddove è richiamata l'applicazione di tali contratti.

A riscontro di quanto precisato, si allega un esemplare di contratto individuale di lavoro unitamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione, da cui risulta che il rapporto del "neo assunto" viene regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria, che nel caso di specie è quello del settore edile.

In relazione al secondo punto della domanda, in cui sono richieste talune informazioni aggiornate di carattere pratico sull'applicazione della Conv. in esame, appare opportuno segnalare, in via preliminare, le disposizioni contenute nell'art. 38 comma 1, *lettera e)* e *lettera i)* del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Tale articolo prevede quale causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, *l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (lett.e) e violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (lett. i).*

Ciò al fine di facilitare l'emersione del lavoro nero e irregolare e garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai fini della sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, *lett.i)*, da un lato, occorre che l'irregolarità contributiva sia grave e, dall'altro, che la presunta irregolarità – che non sia dovuta ad un mero errore materiale, di per sé sempre sanabile – sia definitivamente accertata.

In particolare, sotto il profilo della gravità dell'irregolarità de DURC, va tenuto presente che in senso pressoché uniforme anche la recentissima giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che: *"Il semplice documento DURC attestante l'irregolarità contributiva non può essere ritenuto sufficiente a cagionare l'esclusione dell'impresa dalla selezione ad evidenza pubblica, essendo invece indispensabile che l'infrazione stessa sia "grave" e "debitamente accertata", tanto più ove in corso di gara siano emersi elementi contrastanti con tale dichiarazione o comunque che facciano dubitare della gravità della violazione contributiva"* (T.A.R. Campania, Salerno, Sez.I, 6 marzo 2009, n. 836; T.A.R.Sicilia, Catania, Sez. I, 15 giugno 2007, n. 1024).

In tal senso, il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato che: *"Nel disposto dell'art. 2, co. 1 del D.L. n. 210/2002, l'effetto automatico della revoca a carico dell'affidataria, sanziona, invero, il fatto oggettivo dell'omessa presentazione alla stazione appaltante del certificato relativo alla*

regolarità contributiva e non l'irregolarità contributiva in sé e per sé. L'automatismo consegue all'omessa presentazione e al non essere in regola con i contributi. Circostanza quest'ultima che, in assenza di diversa indicazione nella lex specialis, va valutata in relazione alla gravità dell'infrazione ad opera della stazione appaltante" (Consiglio di Stato, sez. V, 2874/2009).

Occorre, peraltro, precisare che ai fini del comma 1, lett. e) si intendono "gravi" le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico per la sicurezza), fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 14 sopracitato in allegato ed a cui si rimanda, le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, sono quelle individuate nell'Allegato I del Testo unico, a cui si rinvia.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alla precitata Autorità per le vigilanza sui contratti, nonché al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione da parte del predetto Ministero di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

Per completezza di informazione, si comunicano i dati relativi al numero dei provvedimenti interdittivi emanati nel triennio 2008-2010, forniti dal Ministero delle infrastrutture:

Anno 2008: n. 423;

Anno 2009: n. 903;

Anno 2010: n. 1.288;

Come si può notare, il numero dei provvedimenti nel corso del triennio in esame è stato crescente, a dimostrazione dell'energica attività di controllo attuata dagli organi di vigilanza competenti.

Si riportano, altresì, in allegato al rapporto, alcuni schemi di provvedimenti interdittivi emanati dal Ministero delle infrastrutture.

Tanto premesso, in risposta alla richiesta del Comitato sul numero medio dei contratti stipulati annualmente, si riporta la seguente tabella, riferita al triennio 2008-2010, contenente il numero delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, elaborata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

Tabella - Distribuzione delle procedure di affidamento perfezionate di valore superiore a 150.000 Euro suddivise per tipologia di settore.

Periodo: gennaio-dicembre 2008 / gennaio – dicembre 2009 / gennaio–dicembre 2010

Settore	Numero procedure perfezionate		
	Gennaio –dicembre 2008	Gennaio- -dicembre 2009	Gennaio –dicembre 2010
Settore ordinario*	42.530	42.999	47.603
Settore speciale*	5.407	9.692	10.931
<u>Totale</u>	<u>47.937</u>	<u>52.691</u>	<u>57.994</u>

*settore ordinario di portata generale;

*settore speciale di portata eccezionale (*gas, acqua, servizi di trasporto, postali, prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone ed altri combustibili solidi, porti ed aeroporti*)

I dati sopra riportati si riferiscono alle procedure di affidamento perfezionate ovvero alle procedure per le quali è stato pubblicato un bando di gara (nel caso di procedure aperte²) o per le quali è stata inviata una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette negoziate³) con o senza previa pubblicazione di un bando.

Sono state considerate le procedure che presentano un importo stabilito prima dell'affidamento, superiore a 150.000 euro e sono state escluse le procedure annullate o andate deserte.

Il confronto tra i tre anni evidenzia una consistente crescita della domanda complessiva delle procedure di affidamento perfezionate; crescita da valutare anche tenendo conto del forte aumento, soprattutto nel 2010, del numero di stazioni appaltanti⁴.

² La procedura aperta è una procedura in cui ogni operatore economico interessato può partecipare.

³ La procedura ristretta è una procedura a cui ogni operatore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

⁴ Stazione appaltante è l'Amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto che affida appalti pubblici di lavori, forniture o servizi, oppure concessioni di lavori pubblici o servizi sottoposti alla disciplina del D.lgs n. 163/2006.

In ordine alla richiesta di estratti di verbali di ispezione per violazione della clausola sociale da parte di imprese coinvolte in appalti o subappalti, si fa presente che, da un monitoraggio effettuato presso vari servizi ispettivi, non sono risultate infrazioni alla predetta clausola. Non è possibile, pertanto, trasmettere gli estratti richiesti.

A tale proposito, i servizi ispettivi interpellati hanno evidenziato che, nella pratica, le imprese che partecipano ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno interesse a conformarsi quanto più possibile alle disposizioni di legge in materia, incluse quelle contenute nella clausola sociale, per evitare l'esclusione dalle gare pubbliche.

Si allega, comunque, la documentazione che segue, relativa all'applicazione, nella pratica, della Convenzione:

- Modulo DURC (precompilato) – *Per verifica autodichiarazione per appalto di lavori pubblici;*
- Modulo DURC (precompilato) – *Per stato di avanzamento dei lavori pubblici.*
- Estratto di verbale di primo accesso ispettivo riguardante la violazione dell'art. 21 legge 646/82 e dell'art. 118 D.lgs 163/2006, unitamente alla comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica, nonché il contratto per lavori di valorizzazione e riqualificazione della marina stipulato tra il Comune di Civitavecchia (stazione appaltante) e ditta aggiudicataria dell'appalto, nei confronti della quale il Servizio Ispettivo ha redatto il verbale di infrazione.

In particolare, si richiama l'art. 13 (obblighi retributivi della ditta appaltatrice) del predetto contratto, che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 36 dello Statuto dei lavoratori (clausola sociale), prevede *l'obbligo per la ditta appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. La Ditta Appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta Appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.*

Si segnala, inoltre, l'art. 14 (recesso e risoluzioni) del contratto *de quo*, in cui, tra i motivi di "risoluzione" del contratto, viene considerato *il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni, e/o oneri previdenziali, e/o assicurativi, e/o assistenziali, inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nelle località e nei tempi in cui svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla rinegoziazione.*

In relazione ai capitolati generali si richiama il Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 aprile 2000, n. 145, contenente il Regolamento sul capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, con cui lo Stato detta "le norme fondamentali" in materia di appalti pubblici nel rispetto del potere legislativo attribuito alle Regioni per le norme "attuative", in base alla previsione costituzionale della potestà "concorrente" (potestà legislativa concorrente condivisa tra Stato e Regioni in tale materia).

Al riguardo, si allegano i capitolati generali di seguito indicati:

- Capitolato generale per i lavori pubblici – Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 giugno 2003, n. 166/Pres.;
- Capitolato generale d'appalto per la fornitura di beni e servizi (stazione appaltante Azienda Ospedaliera G. Salvini del Comune di Garbagnate Milanese - MI);
- Capitolato generale d'appalto per la fornitura di autoveicoli (stazione appaltante – Comune di Rimini).

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. **Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163** (Aggiornato al D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010) – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2. **Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n.6** – Disposizioni correttive ed integrazioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'art.25, co.3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004);
3. **Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113** – Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE, a norma dell'art.25, co.3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
4. **Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007** su Documento Unico di Regolarità contributiva;
5. **Art. 14 D.lg s n. 81 del 9 aprile 2008;**
6. **Allegato I D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008;**
7. **Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152** – Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'art.25, co.3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
8. **Circolare INPS 4 febbraio 2009;**
9. **Legge 13 agosto 2010, n. 136** – Piano straordinario contro le mafie;
10. **D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207** - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 5 del d.Lgs n. 163/06;
11. Contratto individuale di lavoro;
12. Comunicazione obbligatoria di assunzione;
13. Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione;
14. Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione senza revoca;
15. Estratto di verbale di ispezione, comunicazione notizia di reato e contratto tra Comune (stazione appaltante) e ditta aggiudicataria;
16. Modulo DURC – Per verifica autodichiarazione per appalto di lavori pubblici;
17. Modulo DURC – Per stato di avanzamento dei lavori pubblici;
18. Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 aprile 2000, n. 145;
19. Capitolato generale per i lavori pubblici – D.P.R. 5 giugno 2003;
20. Capitolato generale d'appalto per la fornitura di beni e servizi (stazione appaltante Azienda Ospedaliera G. Salvini del Comune di Garbagnate Milanese (MI);
21. Capitolato generale d'appalto per la fornitura di autoveicoli (stazione appaltante – Comune di Rimini);
22. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.